Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 320

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 dicembre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" alle condizioni sopra indicate.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 320 DEL 28 DICEMBRE 1961:

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1961.

Approvazione dei modelli di scheda concernenti la dichiarazione unica dei redditi soggetti alle imposte dirette da presentarsi nell'anno 1962.

(8617)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1961, n. 1323.

Contributo di lire 20 milioni annui alla Società europea di cultura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso un contributo di lire 20 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 1961-62 al 1970-71 a favore della Società europea di cultura (S.E.C.) con sede legale in Venezia a carico del capitolo 171 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

All'onere derivante dalla assegnazione del contributo previsto dal precedente articolo 1, sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento che concerne modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti della imposta di registro, di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 828.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI — TRABUCCHI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 29 novembre 1961, n. 1324.

Aumento del limite massimo per la emissione degli ordini di accreditamento a favore degli intendenti di finanza, per il pagamento delle provvidenze per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è così modificato:

« In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere disposte a favore degli intendenti di finanza aperture di credito fino ad un massimo di un miliardo di lire, per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 29 novembre 1961, n. 1325.

Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietato adibire al lavoro i minori di ambo i sessi, ivi compresi gli apprendisti, di età inferiore ai 15 anni compiuti, salvo le eccezioni previste negli articoli seguenti.

Il divieto si applica anche alle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

Restano ferme le altre esclusioni previste dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653.

Art. 2.

Nelle attività non industriali è consentita l'occupazione dei minori di età non inferiore ai 13 anni in lavori leggeri che non pregiudichino la loro assiduità alla scuola, siano compatibili con l'esigenza di tutela della salute dei minori e sempre che questi non siano adibiti al lavoro durante la notte o nei giorni festivi.

Con il termine « notte » si intende un periodo di 12 ore consecutive che per i minori di età inferiore ai 14 anni deve decorrere dalle ore 20 alle ore 8 e per quelli di età superiore ai 14 anni deve comprendere lo intervallo fra le ore 22 e le ore 6.

Per i minori di età compresa tra i 13 ed i 14 anni, la prestazione lavorativa non può essere richiesta du-

rante le ore di scuola e non può superare le due ore giornaliere, sempre che i periodi di lavoro e le ore di scuola non superino nel complesso le sette ore giornaliere.

Per i minori di età compresa fra i 14 e i 15 anni la prestazione di lavoro non può superare il limite massimo di sette ore al giorno.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, si provvederà a determinare i lavori leggeri di cui al primo comma.

Fino a quando non sia entrato in vigore detto decreto, la valutazione per l'occupazione nei lavori leggeri dei minori di cui ai precedenti commi e la relativa autorizzazione spettano all'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

Art. 3.

A modifica della seconda parte della lettera *d*) dello articolo 6 della legge 26 aprile 1934, n. 653, nell'interesse dell'arte, delle scienze e dell'insegnamento, lo Ispettorato del lavoro, sentito il prefetto della Provincia, può autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di età inferiore ai 15 anni nella preparazione o rappresentazione di spettacoli.

L'occupazione è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità del minore, sempre che non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le ore 24. Ai minori deve essere, comunque, assicurato un periodo di riposo nelle ore notturne di almeno 12 ore consecutive.

Tale lavoro deve essere svolto, per i minori che non abbiano ancora ottemperato all'obbligo scolastico, compatibilmente con la frequenza dei tipi di scuola in cui detto obbligo si assolve.

L'orario di lavoro per i minori di età inferiore ai 15 anni non può superare il limite massimo di sette ore al giorno, ivi comprese, per i minori soggetti all'obbligo scolastico, le ore di scuola.

Art. 4.

Per l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente legge i datori di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 5.000.

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 5 e 7 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — SCELBA — GONELLA — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 novembre 1961, n. 1326.

Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla Cassa ufficiali, istituita con l'articolo 33 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, sono iscritti d'ufficio gli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, all'atto della nomina.

Gli ufficiali anzidetti sono tenuti a versare alla Cassa il contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, quale risulta integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 2.

Il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza, istituito con lo articolo 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 512, assume la denominazione di « Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza ».

Al Fondo di cui al precedente comma sono iscritti d'ufficio i militari di truppa all'atto della loro ammissione alla prima rafferma triennale ed i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati già iscritti con grado di militare di truppa.

I sottufficiali e i militari di truppa di cui al precedente comma sono tenuti a versare al Fondo il contributo stabilito dall'articolo 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512, quale risulta integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 3.

L'indennità e il premio che a norma delle vigenti disposizioni devono essere erogati dalla Cassa e dal Fondo di cui agli articoli 1 e 2 sono corrisposti agli iscritti all'atto in cui cessano dal servizio permanente o continuativo o dalla ferma o rafferma, qualunque ne sia la causa e qualunque sia il periodo di iscrizione all'Ente.

L'importo dell'indennità e del premio da corrispondere all'iscritto non può mai essere inferiore all'importo dei contributi versati dal medesimo.

Nel caso di morte dell'iscritto in attività di servizio l'indennità od il premio spetta, in ordine di preferenza:

alla vedova che non sia legalmente separata per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi con sentenza passata in giudicato;

ai figli minorenni legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti e maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e nullatenenti: in parti uguali

ai figli maggiorenni legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti: in parti uguali;

ai genitori;

ai fratelli e alle sorelle: in parti uguali.

Art. 4.

Le entrate della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, diverse dai contributi degli iscritti di cui agli articoli 1 e 2 e dai redditi patrimoniali, costituiscono contabilità separata e sono devolute in aumento all'indennità e al premio erogati dagli Enti anzidetti a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione e il Comitato dei sindaci previsti dalle disposizioni vigenti per l'amministrazione e il controllo della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, sono organi distinti per ciascuno degli Enti anzidetti.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali è composto da 5 ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente; il Consiglio di amministrazione del Fondo è composto da 7 membri di cui 2 ufficiali e 2 sottufficiali in servizio permanente, 3 militari di truppa in servizio continuativo della Guardia di finanza.

I due Comitati dei sindaci sono composti da 3 membri.

La nomina dei membri degli organi collegiali suddetti è fatta dal Ministro per le finanze.

Art. 6.

Con regolamento saranno dettate le norme di attuazione della presente legge, ed in particolare quelle intese a perequare la liquidazione nel tempo dell'entrata di cui al precedente articolo 4. A tale scopo sarà disposta la costituzione di un fondo di riserva e verrà determinata, in relazione al numero medio annuale delle cessazioni dal servizio, la percentuale della somma disponibile in ciascun esercizio finanziario da erogare all'iscritto per ogni anno di servizio da lui prestato nella Guardia di finanza.

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 14-*ter*, 14-*quinquies*, 14-*septies* e 14-*novies* della legge 21 dicembre 1931, n. 1710, gli articoli 28 e 32 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, il secondo comma dell'articolo 1 e gli articoli 2 e 4 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, l'articolo 4 della legge 12 giugno 1955, n. 512, le disposizioni regolamentari emanate in applicazione delle anzidette disposizioni di legge, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 1° dicembre 1961, n. 1327.

Modifiche alla composizione del Consiglio superiore della marina mercantile e del Comitato centrale del lavoro portuale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile è chiamato a far parte del Consiglio superiore della marina mercantile.

Il direttore generale del Demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile è chiamato a far parte del Comitato centrale del lavoro portuale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1961, n. 1328.

Assoggettamento alla tutela della pubblica Amministrazione delle acque sotterranee delle provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nel dispositivo del presente decreto;

Visto il voto 13 gennaio 1961, n. 14, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nell'intero territorio delle provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI
RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 134. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in località « Disueri », sita nell'ambito dei comuni di Butera e Mazzarino (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Caltanissetta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 14 luglio 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in località « Disueri » sita nell'ambito dei comuni di Butera e Mazzarino (Caltanissetta);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Butera e Mazzarino;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con il suo laghetto artificiale e la zona boscosa, con la caratteristica formazione del terreno di natura collinare e con il gruppo delle quattro colline ricche di elementi cromatici e perforate da numerose sepolture preistoriche, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale della vallata e delle colline che la circondano;

Decreta:

La zona in località « Disueri » sita nel territorio dei comuni di Butera e Mazzarino (Caltanissetta), così delimitata: dal bivio Guttadauro della Strada statale con la trazzera che si stacca dalla statale esattamente al Km. 60, prosegue la trazzera che aggira il monte Disueri sul lato Ovest fino a sboccare nuovamente sulla statale 190 al Km. 57,600. Da questo punto segue la linea di demarcazione tra i comuni di Butera e di Mazzarino, segnata da un torrente, fino alla confluenza con il fiume « Disueri ». Prosegue lungo il corso del fiume Disueri verso nord, segue la Diga e la sponda meridionale del lago artificiale fino all'inizio del sentiero che aggira il monte Canalotto. Prosegue per tutto il sentiero Canalotto passando per le quote 189, 187, 76 (lato est) aggirando il monte a sud fino al fiume « Disueri ». Si segue verso nord il corso del « Disueri » fino all'incrocio con la strada forestale. Segue la strada forestale verso sud fino al bivio Guttadauro della Strada statale con la trazzera che si stacca esattamente al Km. 60, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caltanissetta.

La Soprintendenza ai monumenti di Palermo curerà che i comuni di Butera e Mazzarino provvedano alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° dicembre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Caltanissetta

***Verbale** di riunione della Commissione provinciale per la tutela della bellezze naturali di Caltanissetta*

VERBALE N. 1

Oggi 14 luglio 1960 nei locali dell'Istituto provinciale di beneficienza « Umberto I » di Caltanissetta, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

Si passa al n. 2 dell'ordine del giorno:

Cave di pietra in contrada « Disueri » nel territorio dei comuni di Mazzarino e di Butera.

Il dott. Griffo, Soprintendente alle antichità di Agrigento e Caltanissetta prende parola per esporre la questione per cui ritiene necessario avanzare la proposta di chiusura di un certo numero di cave di pietra operanti in quella località « Contrada Disueri ».

Riferisce sull'importanza, ai fini archeologici e panoramici del territorio della località « Disueri » sede di una delle più vaste necropoli preistoriche della Sicilia. Informa che in buona parte di questa località la Soprintendenza di Agrigento ha posto da qualche anno il vincolo di tutela per quanto riguarda gli interessi archeologici. Il Ministero della pubblica istruzione; riferisce ancora il dott. Griffo ha suggerito la necessità e la convenienza di estendere l'azione di tutela del vincolo stesso anche ai fini panoramici.

I componenti la Commissione sono tutti a perfetta conoscenza della località e sono concordi nel rilevare la suggestiva visione del gruppo di colline della località « Disueri », formato da quattro montagne rocciose due delle quali, il monte Disueri e il monte Fastucheria, sono in territorio di Butera, mentre le altre due, il monte Maio e il monte Canalotto, sono in territorio di Mazzarino.

Pertanto la Commissione fa propria la proposta avanzata dal Soprintendente alle antichità dott. Pietro Griffo e, tenendo presente le disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, delibera all'unanimità di sottoporre a vincolo d'insieme ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge

29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio del gruppo di colline del Disueri, come dalla planimetria allegata che viene a far parte integrante del presente verbale.

Viene eseguita sulla carta la ricognizione della delimitazione della zona secondo i confini come appresso riportati:

« Il gruppo del Disueri è formato da quattro montagne rocciose, due delle quali (il monte Disueri e il monto Fastucheria) in territorio di Mazzarino Il confine tra i due Comuni è segnato, in questo punto, dal corso del fiume Disueri che passa tra monte Fastucheria e monte Maio. La zona da notificare è così delimitata a partire — come punto di riferimento — dal bivio Guttadauro, sito al Km. 61 della Statale 190 (le indicazioni chilometriche relative alla statale 190 non corrispondono a quelle a suo tempo rilevate dall'Istituto geografico militare indicate nella tavoletta. Ci si è pertanto riferiti ai numeri attualmente indicati dai pilastrini chilometrici).

A) tracciato della statale dal bivio Guttadauro con la trazzera che si stacca dalla statale esattamente al Km. 60;

B) tracciato della trazzera che aggira completamente il monte Disueri sul lato ovest fino a sboccare nuovamente sulla statale 190 al Km. 57,600;

C) da questo punto si segue la linea di demarcazione tra i comuni di Butera e Mazzarino, segnata da un torrente, fino alla confluenza con il fiume « Disueri »;

D) corso del « Disueri » verso nord, diga e sponda meridionale del lago artificiale fino all'inizio del sentiero che aggira il monte Canalotto;

E) tracciato completo del sentiero Canalotto, passando per le quote 189, 187, 76 (lato est), aggirando il monte a sud fino al fiume « Disueri »

F) si segue verso nord il corso del « Disueri » fino all'incrocio con la strada forestale;

G) si segue la strada forestale verso sud fino al bivio Guttadauro.

Al termine della predetta ricognizione sulla planimetria l'arch. Giaccone propone di dare inizio sin dalla presente riunione alla compilazione dell'elenco delle bellezze d'insieme al fine di rendere operante al più presto il vincolo tutelativo testè disposto per la zona « Disueri ». Ottenuto l'unanime consenso degli astanti illustra che l'art. 10, primo comma, del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dispone che la Commissione si può pronunciare, sulle bellezze da vincolare, sia mediante un unico elenco, sia facendo seguire al primo elenco uno o più elenchi suppletivi.

Dopodichè il presidente dichiara sciolta la seduta.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

ELENCO BELLEZZE D'INSIEME
(art. 1 comma 3 e 4 legge 29 giugno 1939, n. 1497)

Compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caltanissetta nella seduta del 14 luglio 1960.

1) CONTRADA « DISUERI » in territorio dei comuni di Butera e di Mazzarino (Caltanissetta) delimitata dal perimetro segnato in rosso nella planimetria allegata, con il seguente tracciato:

Dal bivio Guttadauro della Strada statale con la trazzera che si stacca dalla statale al Km. 60, prosegue la trazzera che aggira il monte Disueri sul lato ovest fino a sboccare nuovamente sulla statale 190 al Km. 57,600. Da questo punto segue la linea di demarcazione tra i comuni di Butera e di Mazzarino, segnata da un torrente, fino alla confluenza con il fiume « Disueri ». Prosegue lungo il corso del fiume Disueri verso nord, segue la diga e la sponda meridionale del lago artificiale fino all'inizio del sentiero che aggira il monte Canalotto. Prosegue per tutto il sentiero Canalotto passando per le quote 189, 187, 76 (lato est) aggirando il monte a sud fino al fiume « Disueri ». Si segue verso nord il corso del « Disueri » fino all'incrocio con la strada forestale. Segue la strada forestale verso sud fino al bivio Guttadauro della Strada statale con la trazzera che si stacca esattamente al Km. 60.

Il Presidente

Il Segretario: Vittorio TROLNA

(8395)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordo tra l'Italia e la Grecia relativo ai servizi aerei con Annesso e scambio di Note, concluso a Roma il 26 maggio 1956.

Il 1° luglio 1961, in base ad autorizzazione disposta con legge 4 febbraio 1958 n. 212, è stato effettuato in Atene lo scambio Note per l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e la Grecia relativo ai servizi aerei con Annesso e scambio di Note, concluso a Roma il 26 maggio 1956.

In conformità dell'art. 14 dell'accordo lo stesso è entrato in vigore il 1° luglio 1961, data della nota di risposta del governo greco.

(8578)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Belmonte in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 37, l'Amministrazione comunale di Belmonte in Sabina (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.674.218, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8631)

Autorizzazione al comune di Palazzo San Gervasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 36, l'Amministrazione comunale di Palazzo San Gervasio (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8632)

Autorizzazione al comune di Brindisi di Montagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 53, l'Amministrazione comunale di Brindisi di Montagna (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8633)

Autorizzazione al comune di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 12, l'Amministrazione comunale di Zocca (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.829.000, per la copertura del divanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8634)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 271

Corso dei cambi del 27 dicembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,725	620,605	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	594,87	594,70	595 —	594,80	593,90	594,95	595 —	594,70	594,65	594,50
Fr. Sv.	143,80	143,79	143,78	143,83	143,78	143,81	143,82	143,85	143,81	143,80
Kr. D.	90,22	90,21	90,30	90,30	90,25	90,23	90,29	90,25	90,24	90,20
Kr. N.	87,08	87,10	87,15	87,13	87,10	87,10	87,16	87,05	87,07	87,10
Kr. Sv.	119,98	119,78	119,83	119,86	120 —	119,97	119,85	120,05	120 —	120 —
Fol.	172,01	172,26	172,35	172,30	172,25	172,04	172,32	172 —	171,88	172 —
Fr. B.	12,46	12,468	12,4725	12,473	12,46875	12,47	12,46625	12,48	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,685	126,68	126,70	126,67	126,64	126,70	126,67	126,67
Lst.	1741,90	1743,10	1743,40	1743,50	1742,75	1742,02	1744,25	1742,30	1742,35	1743 —
Dm. occ.	155,23	155,24	155,27	155,25	155,20	155,23	155,17	155,25	155,23	155,24
Scell. Austr.	24,03	24,035	24,03	24,035	24 —	24,04	24,0375	24,05	24,03	24,035
Escudo Port.	21,70	21,72	21,75	21,70	21,70	21,71	21,715	21,72	21,70	21,70

Media dei titoli del 27 dicembre 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	101,425
Id. 3,50 % 1902	101,425
Id. 5 % 1935	106,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,725
Id 5 % 1936	101,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,60
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 dicembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	594,90
1 Franco svizzero	143,825
1 Corona danese	90,295
1 Corona norvegese	87,145
1 Corona svedese	119,855
1 Fiorino olandese	172,31
1 Franco belga	12,47
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1743,875
1 Marco germanico	155,21
1 Scellino austriaco	24,036
1 Escudo Port.	21,707

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati n. 4 marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 41-AL », della ditta Barbesino Primo già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, dei due marchi forniti a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(8603)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 273-VI, della ditta Molo Lucia, già esercente un laboratorio di oreficeria in Thiene (Vicenza).

(8414)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Lenardig Franca;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cormons e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signorina Lenardig Franca, nata a Cormons il 12 agosto 1939, residente a Cormons in via Manzon n. 5, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Lenardig » in « Lenardi ».

Gorizia, addì 2 dicembre 1961

Il prefetto: NITRI

(8418)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentanove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale degli Archivi notarili, riservato agli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva degli archivi stessi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;
Visto l'art. 6 cpv. del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visti gli articoli 3 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre successivo, col quale venne indetto un concorso per esami a trentanove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Decreta:

Le prove scritte obbligatorie del concorso a trentanove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione degli archivi notarili indetto con decreto ministeriale 22 settembre 1961, avranno luogo in Roma, via Girolamo Induno - Palazzo degli esami, nei giorni 12 e 13 marzo 1962, con inizio alle ore otto antimeridiane.

La prova scritta facoltativa di lingua tedesca dell'anzidetto concorso avrà luogo in Roma, presso l'Archivio notarile distrettuale, via Flaminia, 162, il giorno 14 marzo 1962, con inizio alle ore otto antimeridiane.

Roma, addì 6 dicembre 1961

p. *Il Ministro*: DOMINEDÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1961
Registro n. 18, foglio n. 103. — BONO

(8782)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4246 del 30 novembre 1960, con cui veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Brindisi alla data del 30 novembre 1959 (Carovigno, condotta unica);
Visto il proprio decreto n. 4246 del 19 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 31 agosto 1961, con cui veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso;
Visto il proprio decreto n. 4246 del 6 aprile 1961, pubblicato all'albo della Prefettura dal 7 novembre 1961, di ammissione delle candidate;
Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice del concorso, in data 26 ottobre e 22 novembre 1961 e la risultante graduatoria delle candidate dichiarate idonee;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Brindisi alla data del 30 novembre 1959:

1. Lanzillotti Angela . . . . punti 48,1000 su 100
2. Bellanova Grazia . . . . . » 43,1875 »
3. Stanzani Gianna . . . . . » 41,4445 »
4. Donno Rita . . . . » 38,0260 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Carovigno.

Brindisi, addì 27 novembre 1961

Il medico provinciale: BARNABA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4246 del 30 novembre 1960, con cui veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Brindisi alla data del 30 novembre 1959 (Carovigno, condotta unica);
Visto il proprio decreto n. 4246 del 19 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 31 agosto 1961, con cui veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso;
Visto il proprio decreto pari numero in data odierna, con cui viene approvata la graduatoria delle candidate idonee;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Lanzillotti Angela è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta vacante nella Provincia alla data del 30 novembre 1959, bandito con decreto n. 4246 in data 30 novembre 1960;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Carovigno.

Brindisi, addì 27 novembre 1961

Il medico provinciale: BARNABA

(8511)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.